

Procedura di riconoscimento dei periodi di studio e formazione all'estero svolti nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale

Art.1.

I programmi di studio e formazione svolti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità cui l'Università di Siena partecipa devono essere considerati come l'opportunità per ampliare l'offerta formativa disponibile presso i Dipartimenti anche attraverso insegnamenti che, pur essendo coerenti con il percorso formativo dello specifico corsi di studio, non sono attivati presso il Dipartimento o sono svolti in modo diverso.

Art. 2.

I Dipartimenti sono invitati a monitorare e mantenere aggiornati, in maniera sistematica, gli accordi interistituzionali che sono alla base dei programmi di mobilità offerti agli studenti.

Art. 3.

Ciascun nuovo accordo interistituzionale dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento affinché l'iniziativa del docente promotore dell'accordo venga divulgata e condivisa.

Art. 4.

Il riconoscimento dell'attività didattica o formativa da svolgere all'estero e dei relativi crediti acquisiti è di competenza dei Comitati per la Didattica, ai quali spetta verificare la coerenza dei programmi da svolgere all'estero con gli ambiti e i settori scientifico disciplinari propri dell'ordinamento didattico del singolo corso di studio di appartenenza dello studente in mobilità.

Potranno essere effettuati all'estero tutti gli esami presenti nel Corso di studio dello studente in mobilità (compreso le materie a scelta dello studente), indipendentemente dalla loro collocazione nello stesso anno di corso in cui si effettua la mobilità, fatte salve le eventuali propedeuticità.

Art.5.

I Comitati per la Didattica dovranno attribuire a ciascuno degli insegnamenti da svolgere all'estero il settore scientifico disciplinare con il quale detto insegnamento dovrà essere riportato nel certificato storico dello studente e nel Diploma Supplement.

I Comitati dovranno verificare che la distribuzione dei crediti che saranno acquisiti all'estero fra gli specifici settori scientifico disciplinari sia congrua con quella prevista nell'ordinamento didattico del corso di studi; in caso contrario una diversa attribuzione dei crediti dovrà essere concordata preventivamente con lo studente.

Gli stessi Comitati sono tenuti a monitorare la situazione dei crediti formativi conseguiti all'estero, quelli previsti alla partenza e quelli successivamente riconosciuti.

Art. 6.

Prima della partenza

- 1) Almeno tre mesi prima della partenza lo studente compila il Learning Agreement (LA), lo firma e lo porta all'Ufficio Studenti e Didattica (USD) il quale lo inoltra al Comitato per la Didattica (CD) per l'approvazione.
 - Esclusivamente nel caso in cui l'università ospitante richieda il LA per la procedura di "application" la cui scadenza sia precedente alla data della riunione del CD, il Presidente di tale organo firmerà il LA che verrà poi portato a ratifica del CD. Lo studente ritirerà una copia per l'invio all'università ospitante.
 - Qualora non si riesca ad avere in tempo neanche la firma del Presidente del CD, lo studente porterà il LA alla Divisione Relazioni Internazionali (Divisione RI) per la firma del Coordinatore Istituzionale. In tal caso, lo studente ritirerà una copia per l'invio all'università ospitante, mentre l'originale verrà inviato dalla Divisione RI all'USD competente.
 - Nel caso in cui l'università ospitante chiedesse l'invio del LA in originale già in fase di "application", lo studente deve compilare due LA in originale: uno per la procedura di "application" e l'altro che seguirà l'iter interno previsto (ad esclusione del ritiro della copia).

- 2) Una volta approvato il LA l'USD provvede a completare la sezione III del LA: nel riquadro "The sending institution –Responsible person's signature" viene apposta la firma del Presidente del CD – nel riquadro "For internal use only" vanno inserite la data di approvazione del LA da parte del CD e la firma del responsabile dell'USD.
- 3) Prima della partenza lo studente ritirerà **obbligatoriamente** il LA in originale e lo porterà all'università ospitante per ottenere la firma di accettazione. Una copia dovrà rimanere all'USD.

Durante la mobilità

Entro 15 giorni dalla partenza da Siena, lo studente trasmette alla Divisione RI il documento attestante l'arrivo nell'Ateneo ospitante. La Divisione RI provvede ad inviarne copia all'USD.

Se lo studente necessita di effettuare variazioni al LA, deve compilare la parte relativa alla sezione "During the mobility", farla firmare prima dall'università ospitante e poi inviarla per posta elettronica all'USD (entro due mesi dall'inizio della mobilità) il quale la inoltrerà al CD per l'approvazione. Una volta approvate le variazioni, l'USD compila la parte di sua competenza e rispedirà copia del documento per posta elettronica il documento allo studente.

Al rientro

Lo studente consegnerà alla Divisione RI la copia del LA, compilato in tutte le sezioni, mentre l'originale dovrà essere consegnato all'USD insieme al Transcript of Records (ToR) per la procedura di riconoscimento. La procedura di riconoscimento verrà attivata solo al momento di consegna del ToR.

Una volta riconosciuti i crediti da parte del CD, l'USD riempirà la tabella F, riconsegnerà l'originale allo studente e ne manderà una copia alla Divisione RI.

Art. 7

I CD saranno responsabili, come indicato agli artt. 3 e 4, dell'approvazione del piano di studio da svolgersi nell'ambito della mobilità. Tale approvazione deve essere effettuata prima della partenza dello studente. Solo in caso di riscontrate e documentate difficoltà da parte dello studente a presentare il proprio piano di studi nei termini indicati, l'iter di approvazione deve comunque essere definito entro due mesi dalla partenza.

L'eventuale integrazione al programma di esame svolto all'estero può essere richiesta, da parte del CD, solo in casi eccezionali e debitamente motivato, in base a quanto previsto al successivo art. 8, e deve essere resa nota allo studente in fase di approvazione del piano di studi.

Art. 8

Nel caso che lo studente abbia conseguito all'estero un numero di crediti superiori a quelli previsti per il corrispondente esame del proprio Corso di studio, i CFU in eccedenza sono utilizzabili dallo studente come crediti liberi.

Nel caso invece che lo studente abbia conseguito un numero di crediti inferiore, a quelli previsti per il corrispondente esame del proprio Corso di studio, comunque fino a un massimo di 2, viene attribuito il numero di CFU dell'esame corrispondente del proprio corso di studio, sulla base dell'approvazione del piano di studio e del carico di lavoro equivalente effettuata nei tempi previsti dal CD.

Art. 9

In fase di convalida degli esami effettuati all'estero, sarà cura dell'USD applicare d'ufficio la tabella di conversione dei voti ECTS vigente, previa presentazione da parte dello studente della domanda di riconoscimento corredata dal TOR, rilasciato dall'Università straniera. Qualora la tabella di conversione dei voti non portasse all'individuazione univoca di un voto specifico, sarà il CD a convertire il voto dell'esame riconosciuto. Nei casi eccezionali in cui nel TOR non siano riportate le votazioni espresse secondo la scala ECTS, gli Uffici faranno riferimento alla Tabella "Conversion Table for the National Grading Scales within the European Community"(all. 1) e alle sue eventuali modifiche e integrazioni. Gli Uffici si impegnano comunque ad adeguare il sistema di conversione in base alle indicazioni ricevute dalle autorità europee competenti in materia. Aggiornamenti del sistema vigente, che mirino a una conversione quanto più chiara, equa e trasparente possibile, sono comunque previsti e sono tempestivamente comunicati a tutte le parti interessate.

Nel caso di esami sostenuti in Università extraeuropee, al fine di facilitare la procedura di riconoscimento, potrà essere allegata al TOR una tabella di comparazione dei voti locali alla scala ECTS, ove non esplicitata nel TOR stesso.

Art. 10

Pur nel rispetto dell'autonomia dei singoli Comitati, si invitano gli stessi a prevedere maggiori incentivi per favorire la mobilità studentesca, con interventi che tendano anche a tutelare la qualità della mobilità. Quest'ultima è quantificabile sia con il numero di crediti maturati nel periodo all'estero (che non dovrebbe discostarsi dai 30 a semestre), che con la predisposizione di piani di studio standard da consigliare agli studenti, garantendo a priori il loro riconoscimento.

Non è consentito individuare a priori esami che non possano essere sostituiti da attività didattiche e programmi di studio svolti all'estero. Il criterio di valutazione alla base del riconoscimento è quello della coerenza complessiva con i settori scientifico disciplinari propri dell'ordinamento didattico del singolo corso di appartenenza dello studente in mobilità.

Art. 11

In caso di contestazione della decisione adottata dal CD sul riconoscimento delle attività svolte all'estero lo studente potrà ricorrere al Consiglio di Dipartimento di riferimento del Corso di studio di iscrizione dello studente.